



Corporate Tax and Legal firm

Informativa n. 4/2014

Sommario

| | |
|--|---|
| Premessa | 2 |
| La soglia di Euro 10.000 approda in Unico 2014 | 2 |
| Iscrizione al VIES anche on line | 2 |
| Al via l'iter per la nuova voluntary disclosure | 3 |
| La cassazione salva chi non versa l'IVA per crisi di liquidità | 4 |
| Dal 1° maggio, aumenta la tassazione sulle rendite finanziarie | 4 |
| Sulla natura immobiliare del fotovoltaico, l'Agenzia lontana dalle regole UE | 5 |

Milano - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 02.84240715

Roma - Viale Parioli, 10 - 00197
Tel: + 39 06.83769230 - Fax: +39 06.83769335

Premessa

La presente informativa riporta in sintesi le più rilevanti novità in ambito fiscale e societario, con riferimento al mese appena trascorso. Tali novità sono corredate dai relativi riferimenti di prassi e giurisprudenza divulgati nello stesso periodo.

* * *

La soglia di Euro 10.000 approda in Unico 2014

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, datato 4 aprile 2014, ha apportato alcune significative modifiche al modello di dichiarazione Unico Pf 2014. In particolare, è stato recepito, all'interno delle istruzioni del modulo RW, il dettato normativo della Legge di conversione del D.L. n. 4/2014, in base al quale l'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero, il cui valore massimo complessivo all'interno del periodo d'imposta non sia superiore a Euro 10.000 (diecimila/00). Permane, invece, l'obbligo di compilazione del quadro nel caso in cui sia dovuta l'IVAFE.

Rispetto alle disposizioni in vigore fino al 2012, si precisa che tale soglia di esonero riguarda esclusivamente i conti correnti e i depositi e non, invece, le altre attività aventi valore inferiore al citato limite, a meno che i redditi prodotti da queste ultime non vengano riscossi per il tramite di intermediari residenti.

Ulteriore rilevante differenza è rappresentata dal fatto che, ai fini della compilazione del quadro, occorre tenere conto solo del valore massimo complessivo raggiunto nel corso dell'anno. Pertanto, non rileva né l'ammontare del saldo al termine del periodo d'imposta né la somma dei movimenti effettuati nel corso dell'anno.

* * *

Iscrizione al VIES anche on line

Lo scorso 26 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo servizio che consente ai soggetti già titolari di partita IVA di richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione nell'archivio degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie. Per usufruire di quest'ultima possibilità, però, è necessario che il contribuente, in possesso di partita IVA, sia abilitato a *Fisconline* o *Entratel*.

L'Agenzia delle Entrate, implementando tale funzionalità, ha voluto snellire gli adempimenti per gli operatori del settore. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, infatti, l'Amministrazione provvederà ad effettuare le analisi propedeutiche all'inserimento della posizione nel *VAT information exchange system*.

Qualora dalle verifiche preliminari emergano elementi di rischio di evasione o di frode, entro lo stesso arco temporale, l'Ufficio finanziario competente per le attività di controllo ai fini IVA emanerà un provvedimento di diniego. Si segnala, infine, che nei confronti dei soggetti inclusi nell'archivio VIES sono effettuati controlli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà.

* * *

Pronte le modifiche agli studi di settore per il periodo d'imposta 2013

Il 31 marzo 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 75, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di approvazione delle modifiche agli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2013¹.

In prima battuta, il citato Decreto chiarisce che l'indicatore "Margine per addetto non dipendente" non fornisce esiti di coerenza per gli studi approvati per il periodo d'imposta 2013. Di conseguenza, il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione, non prevede tale indicatore per gli studi evoluti per il 2013.

Inoltre, per ciò che concerne gli ulteriori indicatori di coerenza economica, il provvedimento pubblicato non contiene i seguenti:

- valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi;
- presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali.

* * *

Al via l'iter per la nuova voluntary disclosure

Lo scorso 1° aprile, la Commissione Finanze della Camera si è riunita per esaminare le proposte di legge che introdurranno la c.d. nuova "voluntary disclosure". Si tratta dell'innovativa procedura di collaborazione volontaria con il Fisco, finalizzata alla regolarizzazione delle attività illecitamente detenute all'estero.

A tal proposito, il Governo italiano ribadisce la sua determinazione a lavorare con il Parlamento al fine di giungere ad una rapida approvazione del provvedimento sul rientro dei capitali, come meccanismo di adesione volontaria e non certo come condono.

A seguito dello stralcio del precedente provvedimento si è, infatti, resa necessaria la previsione di una nuova norma². Tale eliminazione è stata motivata con la volontà di rivedere gli elementi premiali dell'istituto al fine di renderlo maggiormente appetibile per i destinatari. Pertanto, i gruppi parlamentari avevano assunto l'impegno di affrontare le tematiche relative al rientro dei capitali detenuti all'estero attraverso specifiche proposte legislative di iniziativa parlamentare.

Tanto premesso, si propone che, al fine di perfezionare la procedura di *disclosure*, il richiedente sia tenuto a versare il 50% di quanto accertato dall'Amministrazione finanziaria (oltre alle sanzioni), anziché l'intero ammontare delle imposte dovute in base all'attività di accertamento. In aggiunta, al fine di incentivare il ricorso alla procedure, viene disposto che il versamento possa essere ripartito in tre rate trimestrali, in luogo

¹ L'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. n. 195/1999, come inserito dall'art. 23, comma 28, lett. a) del D.L. n. 98/2011, dispone, infatti, che tale Decreto debba essere pubblicato in Gazzetta entro il 31 marzo.

² Cfr. L. n. 50/2014 di conversione del D.L. n. 4/2014.

del versamento in un'unica soluzione, fermo restando che il mancato versamento di anche una sola delle rate, comporta la decadenza dal beneficio.

Si osserva, poi, che la proposta di legge in esame contempla la possibilità di prevedere, tramite le norme secondarie di attuazione, modalità semplificate di accesso alla procedura, qualora la collaborazione volontaria riguardi attività il cui valore risulti inferiore a Euro 500.000 (cinquecentomila/00).

* * *

La cassazione salva chi non versa l'IVA per crisi di liquidità

È legittima l'assoluzione dell'amministratore di una società che ometta il versamento dell'IVA (per importi superiori alla soglia di rilevanza penale) poiché costretto dal tardivo pagamento delle fatture da parte dei clienti, fronteggiato con un massiccio ricorso allo sconto bancario che gli consente l'effettuazione di alcuni versamenti mensili dell'IVA, nonché il pagamento dei dipendenti e dei debiti contributivi nei loro confronti. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza dello scorso 3 aprile, n. 15176.

Tale pronuncia dimostra come i giudici di legittimità stiano, progressivamente, attenuando il rigore generalmente manifestato rispetto alle condotte di omesso versamento per mancanza di liquidità.

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha proceduto all'assoluzione dell'amministratore di una s.r.l. dalla fattispecie di omesso versamento IVA³ non ritenendo configurabile l'elemento soggettivo.

Al fine dell'assoluzione occorre provare che l'improvvisa crisi economica non sia imputabile all'imprenditore e che la stessa non possa essere fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.

* * *

Dal 1° maggio, aumenta la tassazione sulle rendite finanziarie

Il Consiglio dei Ministri, in data 12 marzo 2014, ha approvato l'informativa del Premier Renzi sulle misure che il Governo intende attuare, sia in tema di riforme costituzionali, sia in ambito di politica economica.

La relazione ha toccato le riforme economiche e per il lavoro, individuando misure che, nel rispetto del tetto del 3% del P.I.L. fissato per l'indebitamento netto, possano garantire una strategia d'urto per la ripresa del Paese in termini di competitività e ripresa di domanda interna.

Per ciò che concerne le misure in ambito fiscale, in particolare, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha annunciato l'arrivo, a partire dal prossimo 1° maggio:

- di dieci miliardi di Euro per la riduzione del cuneo fiscale, ossia per consentire l'aumento della detrazione IRPEF in busta paga ai lavoratori dipendenti sotto i 25.000 (venticinquemila/00) Euro di reddito lordi, per un ammontare di circa 1.000 (mille/00) Euro netti all'anno a favore di chi guadagna meno di 1.500 (millecinquecento/00) Euro al mese;

³ Cfr. Art. 10-ter, del D.Lgs. n. 74/2000.

- della diminuzione del 10% dell'IRAP che sarà "compensata" dall'aumento dal 20% al 26% della tassazione sulle rendite finanziarie, con esclusione dei titoli di Stato.

* * *

Sulla natura immobiliare del fotovoltaico, l'Agenzia lontana dalle regole UE

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 36/2013, ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile agli impianti fotovoltaici, ratificando la natura evidentemente immobiliare di tali impianti.

Alcune eccezioni sarebbero sollevabili sulle casistiche oggettive di seguito evidenziate:

- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'art. 3, comma 3, lettera e) del D.M. n. 28/1998.

Tanto premesso, l'Amministrazione Finanziaria non sembra aver valorizzato le previsioni del Regolamento di esecuzione UE⁴, che ha modificato le precedenti previsioni normative⁵, con riguardo alla definizione di bene immobile connessa all'individuazione del criterio di territorialità ai fini IVA.

In particolare, è stato aggiunto l'art. 13-ter che prevede come sia da considerare bene immobile: "qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile; qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori; qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio".

A ben vedere, anche se tale parte di modifica regolamentare assumerà efficacia dal 1° gennaio 2017, le precedenti posizioni espresse dall'Agenzia delle Entrate, con le quali si valorizzava il requisito discriminante di agevole ed economica amovibilità, non erano prive di valore, soprattutto con riferimento al trattamento IVA.

⁴ Cfr. Regolamento del Consiglio del 7 ottobre 2013, n. 1042/2013.

⁵ Per approfondimenti si rimanda al Regolamento UE n. 282/2011.



Considerata l'antecedente pubblicazione del Regolamento rispetto alla citata circolare, non è dato comprendere se l'Agenzia abbia ritenuto semplicemente irrilevante la modifica oppure se abbia ritenuto compatibile la soluzione adottata con i requisiti di potenza o dimensione previsti. Sul tema sarebbe auspicabile un chiarimento.

* * * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Cugliotta